

COMUNE DI TELESE TERME

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI E DI ALTRI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE

(ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006, così come modificato dal
decreto legislativo n. 205/2010).

Approvato con Delibera di Consiglio n. 17 del 06.05.2014, pubblicata
all'Albo Pretorio il 27/05/2014

Sommario

TITOLO I

Disposizioni Generali

- Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 DEFINIZIONI
- Art. 3 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- Art. 4 PRINCIPI GENERALI
- Art. 5 DIVIETI OBBLIGHI GENERALI
- Art. 6 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI
- Art. 7 ORDINANZE CONTIGIBILI ED URGENTI

TITOLO II

Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani domestici e assimilati

- Art. 8 DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI
- Art. 9 ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI
- Art. 10 MODALITA' E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI, DOMESTICI
E ASSIMILATI
- Art. 11 SERVIZIO DI RACCOLTA "PORTA A PORTA"
- Art. 12 DESTINAZIONE DEI RIFIUTI RACCOLTI
- Art. 13 GESTIONE DELLA FRAZIONE VERDE
- Art. 14 GESTIONE DELLA FRAZIONE UMIDA
- Art. 15 COMPOSTAGGIO DOMESTICO
- Art. 16 RIDUZIONI TARIFFARIE
- Art. 17 REVOCA DELLA RIDUZIONE TARSU
- Art. 18 GESTIONE DELLE FRAZIONI RECUPERABILI "SECCHIE"
- Art. 19 GESTIONE DELLA FRAZIONE SECCA NON RECUPERABILE
- Art. 20 REGISTRO DEI RIFIUTI SPECIALI
- Art. 21 GESTIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI
- Art. 22 VERDE PUBBLICO
- Art. 23 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI
- Art. 24 GESTIONE DEI RIFIUTI AGRICOLI
- Art. 25 ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE
- Art. 26 FESTE POPOLARI E MERCATI
- Art. 27 ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
- Art. 28 CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE

TITOLO III

Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani esterni e cimiteriali

- Art. 29 DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI
- Art. 30 SPAZZAMENTO STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI
- Art. 31 PULIZIA CESTINI STRADALI PORTARIFIUTI
- Art. 32 PULIZIA DEGLI ARGINI DI FIUMI E DEI CORSI D'ACQUA

- Art. 33 RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI
- Art. 34 POZZETTI STRADALI – GRIGLIATI
- Art. 35 ALTRI SERVIZI DI PULIZIA
- Art. 36 SGOMBERO NEVE
- Art. 37 OBBLIGHI DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATA
- Art. 38 LAVAGGIO DEI CONTENITORI
- Art. 39 PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE E DEI TERRENI NON EDIFICATI
- Art. 40 AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI
- Art. 41 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI E MATERIALI
- Art. 42 DISPOSIZIONI DIVERSE
- Art. 43 AREE DI SOSTA TEMPORANEA
- Art. 44 GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI

TITOLO IV:
Validità del Regolamento. Controlli e sanzioni

- Art. 45 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI
- Art. 46 COMPETENZA
- Art. 47 CONTROLLI E VIGILANZA
- Art. 48 ACCERTAMENTI
- Art. 49 DIVIETI
- Art. 50 SANZIONI
- Art. 51 ENTRATA IN VIGORE

Titolo I

Disposizioni Generali

Art.1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, comprese quelle intervenute con il D.Lgs. n. 205/2010, ha per oggetto:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, evitando ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli, senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e assicurando la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità di conferimento della raccolta differenziata con il sistema domiciliare "porta a porta" e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le regole atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- e) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio, fissando standard minimi da rispettare;
- f) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento.
- g) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento.

Art.2

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si definisce:

- 1) **RIFIUTO**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi (come da art.183 comma 1, lett. a e come riformulato con il d.lgs. n.205/2010 in conformità all'art. 3 della direttiva 2008/98/CE) ;
- 2) **RIFIUTI SPECIALI**
Sono rifiuti speciali (art. 184, comma 3 del D.Lgs. 152/2006):
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, ma anche i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando che le terre e rocce da scavo non sono rifiuti ove ricorrano determinate condizioni (dettagliatamente stabilite dall'art. 186);
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;

- g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, da potabilizzazione ed altri trattamenti delle acque, da depurazione delle acque reflue e delle emissioni in atmosfera;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorate ed obsolete;
 - l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e le loro parti;
 - m) il combustibile derivato da rifiuti (CDR).
- 3) **MATERIE PRIME SECONDE:** materie costituite da scarti di lavorazione delle materie prime oppure da materiali derivati dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti.
 - 4) **MONOMATERIALE:** rifiuti riciclabili raccolti separatamente con il sistema domiciliare “porta a porta” (nel piano di raccolta adottato dall’Amministrazione Comunale organico , carta , cartone , vetro, olii vegetali e animali);
 - 5) **MULTIMATERIALE** rifiuti riciclabili raccolti in un unico sacchetto con il sistema domiciliare “porta a porta” (nel piano di raccolta adottato dall’Amministrazione Comunale la plastica , l’alluminio ed i metalli) ;
 - 6) **PRODUTTORE:** la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e/o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutuato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - 7) **DETENTORE:** Il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - 8) **GESTIONE:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento di rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
 - 9) **GESTORE:** il soggetto che effettua il servizio comunale o intercomunale di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti (titolo 1 del decreto legislativo n.152/2006 e successive modifiche ai sensi del d.lgs. n.205/2010) ;
 - 10) **RACCOLTA PORTA A PORTA:** metodo di raccolta dei rifiuti conferiti dai cittadini presso le abitazioni, e dalle altre utenze presso i luoghi delle rispettive attività. Di norma il metodo consente l’identificazione dell’utenza che ha eseguito il conferimento, anche se l’Amministrazione Comunale può prevedere conferimenti collettivi da parte, comunque, di un numero di utenze limitato e ben identificabile (es.: bidoni condominiali, all’interno dell’area condominiale);
 - 11) **STOCCAGGIO** : le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell’allegato B alla parte quarta del d. lgs. N.152/2006 , nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell’allegato C alla medesima quarta;
 - 12) **SMALTIMENTO:** qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia; in ogni caso tutte le operazioni previste nell’allegato B al Decreto Legislativo n.152/2006 e sostituito con il d.lgs. n. 205/2010;
 - 13) **SPAZZAMENTO:** le operazioni di pulizia delle aree pubbliche e/o di uso pubblico, nonché il trasporto ed eventuale stoccaggio definitivo dei materiali di risulta;
 - 14) **LUOGO DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all’interno di un’area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
 - 15) **STOCCAGGIO:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e del d.lgs. 205/2010;

- 16) **DEPOSITO TEMPORANEO:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni indicate al successivo articolo n.7;
- 17) **BONIFICA:** ogni intervento di rimozione della fonte inquinante o di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo dell'area;
- 18) **MESSA IN SICUREZZA:** ogni intervento per il contenimento e/o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- 19) **COMBUSTIBILE DA RIFIUTI:** il combustibile ricavato dai rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
- 20) **COMPOST DA RIFIUTI:** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
- 21) **COMPOSTIERA:** o biocompostiera è un contenitore atto ad accogliere la frazione organica dei rifiuti urbani durante la sua decomposizione aerobica;
- 22) **CENTRO DI RACCOLTA:** area presidiata ed allestita , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento ; la disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare , sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281;
- 23) **IMBALLAGGI:** il prodotto, composto da materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché agli articoli a perdere usati allo stesso scopo. Gli imballaggi si possono a loro volta suddividere in:
 - Per la vendita o Primario: concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale;
 - Multiplo o Secondario: concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un'unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali del punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
 - Per il trasporto o Terziario: concepito in modo da facilitare la manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i containers per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei;
- 24) **PANNOLINI RICICLABILI:** pannolini per bambini che prevedono la presenza di veli interni di cellulosa che permettono di asportarne il contenuto e lavare in lavatrice la parte restante;
- 25) **PANNOLINI COMPOSTABILI:** pannolini per bambini che posseggano la proprietà di disintegrarsi, cioè la capacità di frammentarsi e perdere di visibilità nel compost finale. Il materiale in esame viene biodegradato insieme con rifiuti organici per 3 mesi.

Art.3

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Ai sensi dell'articolo 184 del D.lgs. n.152/2006, modificato dal D.lgs. n.205/2010, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono **rifiuti urbani** :

- a) I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2 lettera g) del D.lgs. n.152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche; sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico; sulle spiagge marittime e lacuali; sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Sono **rifiuti speciali**:

- a) I rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 codice civile;
- b) I rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.lgs. n.152/2006 ;
- c) I rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) I rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) I rifiuti da lavorazioni commerciali;
- f) I rifiuti da attività di servizio;
- g) I rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) I rifiuti derivanti da attività sanitarie.
- i) I macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
- j) I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Sono **rifiuti pericolosi** quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato 1 della parte quarta del d. lgs. N. 152/2006 .

IN BASE ALLA PROVENIENZA

URBANI DOMESTICI: sono costituiti dai rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, ulteriormente suddivisi in:

ORDINARI:

VERDE: comprende il materiale lignocellulosico derivante dai lavori di sfalcio dell'erba, dalla pulizia e dalla potatura di piante sia pubbliche che private, ecc.;

UMIDO: comprende gli scarti di cucina organici e biodegradabili, compresi carta (tipo scottex, fazzoletti di carta e simili) e verde in modica quantità;

SECCHI: sono costituiti dai materiali a basso o nullo tasso di umidità, a loro volta suddivisi in:

RECUPERABILI: tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo, a loro volta suddivise in:

–CARTA: frazione recuperabile costituita da carta e cartone;

- PLASTICA: frazione recuperabile costituita da contenitori per liquidi in plastica di volume inferiore ai 10 litri;
- VETRO : frazione recuperabile costituita da manufatti in vetro quali bottiglie ecc.;
- LATTINE: frazione recuperabile costituita da contenitori in alluminio per liquidi;
- BARATTOLI: frazione recuperabile costituita da contenitori in acciaio o banda stagnata;

ALTRE FRAZIONI RECUPERABILI: altre frazioni passibili di riciclo non comprese nei punti precedenti (ad es. fogli di polietilene o cassette di plastica, se recuperabili);

PERICOLOSI: batterie e pile, medicinali, prodotti e contenitori etichettati “T” e/o “F” (vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, ecc.), tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;

INGOMBRANTI: sono costituiti da beni di consumo durevoli, quali oggetti di comune uso domestico o d’arredamento, che per dimensioni e/o peso risultino di impossibile o disagiata conferimento al servizio ordinario di raccolta dei Rifiuti;

BENI DUREVOLI: Sono una parte dei rifiuti ingombranti e comprendono: frigoriferi, congelatori, surgelatori e condizionatori d’aria, televisori, computer, stampanti ed altri apparecchi elettronici;

ESTERNI: sono costituiti dai rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzamento delle strade e dai rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, canali appartenenti a pubblici demani;

ASSIMILATI: sono costituiti dai rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai Rifiuti Urbani per qualità e quantità ai sensi dell’articolo 198 , comma 2 , lettera g) (art.184 , comma 2, lett. B) , del d. lgs. N. 152/2006, e ai sensi dell’apposito regolamento comunale;

CIMITERIALI: sono i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli precedentemente classificati come:

- Verde
- Esterni
- Assimilati;

SPECIALI:

- rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
- Rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- rifiuti derivanti da attività industriali;
- rifiuti derivanti da attività artigianali;
- rifiuti derivanti da attività commerciali;
- rifiuti derivanti da attività di servizio;

- rifiuti derivanti da attività di recupero smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla - potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
- veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

PERICOLOSI: la definizione di rifiuto pericoloso, introdotta dal D.lgs. n. 205/2010, qualifica tale *“il rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all’allegato I”* (art. 183, lett. B), allegato che , per l’appunto , individua le *“Caratteristiche di pericolo per i rifiuti”* .

Art.4 PRINCIPI GENERALI

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all’osservanza dei principi generali di seguito indicati. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare:

- Senza determinare i rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- Senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- Senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

Compete al Comune la gestione dei Rifiuti Urbani, così come definiti agli articoli precedenti, in regime di privativa nelle forme di cui alla D.Lgs n.267/2000 e successive modifiche, nonché della legge regionale n. 5 del 24 gennaio 2014.

La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell’ordinamento regionale, nazionale e comunitario.

Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti tramite:

- Il reimpiego e il riciclaggio;
- Le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
- L’adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l’impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi.

Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di prima sono considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero.

Per il conseguimento delle finalità di cui sopra il Comune di Telesse Terme, nell’ambito delle proprie competenze e in conformità alle disposizioni di legge e a quelle in seguito indicate, adotta ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati, nelle forme previste dalla D.Lgs.267/2000 e dal D.lgs. n. 152/2006, modificato dal d.lgs. n. 205/2010, nonché dalla legge regionale n. 9 del 24 gennaio 2014.

Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione. In ogni caso il cittadino-utente dovrà ricevere da parte dell’Amministrazione Comunale, tramite anche gli Uffici competenti, la massima attenzione per superare eventuali difficoltà legate al servizio di raccolta dei rifiuti.

Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Il Comune può istituire, nelle forme previste dalla citata D.Lgs.267/2000 e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti non assimilati ai rifiuti urbani.

La privativa di cui al comma 3° del presente articolo non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani svolte all'interno di insediamenti industriali qualora le strutture utilizzate dagli stessi siano state autorizzate dagli organi competenti ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani.

Art.5

DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI

I produttori di rifiuti Urbani sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e in particolare conferire nei modi e nei tempi indicati negli articoli successivi le varie frazioni dei rifiuti stessi. E' vietato l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti al suolo.

Non viene considerato abbandono:

- Il deposito delle frazioni dei RIFIUTI raccolti con il sistema "PORTA A PORTA" nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente Regolamento;
- Il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta, contenitori nei quali comunque è vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono stati predisposti;
- Il deposito in strutture per il riciclaggio (compreso quello della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani, come definita al precedente art. 2 tramite compostaggio domestico) qualora siano adeguatamente seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrechino alcun pericolo igienico-sanitario o danno all'ambiente.

E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e riportate nell'art. 50 del presente Regolamento, chiunque violi i divieti di cui sopra è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti e al recupero delle somme anticipate.

Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma n.2 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma precedente sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

Il Comune attiva la vigilanza per il rispetto delle suddette norme applicando le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti al servizio di nettezza urbana.

Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di smaltimento sono applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (Dpr 27.4.1955 n.547, Dpr 19.3.1956 n.303 e D.Lgs. n.626/97) ed in particolare il personale deve essere dotato di idonei indumenti e dei necessari mezzi di protezione personale (guanti, scarpe, impermeabili, copricapi, ecc.).

Tutto il personale incaricato alla raccolta deve tenere un contegno corretto con il pubblico e presentarsi in servizio pulito e decorosamente vestito.

I mezzi e le attrezzature saranno tenuti in perfetta efficienza, puliti e collaudati a norma di legge, assicurati e revisionati, sostituendo quelli che, per usura e/o per avaria, fossero deteriorati o malfuzionanti. Le attrezzature oggetto di atti vandalici devono essere riparate o sostituiti nel più breve tempo possibile e comunque in modo da non pregiudicare l'efficienza del servizio.

I mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti devono avere dimensioni commisurate alle caratteristiche della rete viaria, essere dotati di appositi segnalatori luminosi e di scritte identificative ben visibili. Dovranno, inoltre, essere a perfetta tenuta stagna, onde evitare la dispersione del percolato.

Il Sindaco può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.

Art.6

OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI

Il Comune promuove, con isole ecologiche di raccolta oppure con appositi contenitori dislocati presso i punti vendita, la raccolta differenziata delle seguenti frazioni di rifiuto speciale e urbano pericoloso:

- a) Rifiuti pericolosi:
 - a1) batterie e pile;
 - a2) prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o variati;
 - a3) lampade a scarica e tubi catodici;
 - a5) siringhe giacenti sulle aree pubbliche, in uso pubblico o aperte al pubblico
 - a6) batterie per auto;
 - a7) cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti
- b) Rifiuti liquidi:
 - b1) oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti;
 - b2) oli e grassi minerali esausti.

Per le frazioni di rifiuto speciale e pericoloso indicati nell'art.3 del presente Regolamento, se non dichiarati assimilabili agli urbani, il conferimento, la raccolta e lo smaltimento deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. n.152/2006.

E' vietato miscelare categorie diverse di «Rifiuti Pericolosi» ovvero «Rifiuti Pericolosi» con «Rifiuti non Pericolosi». In deroga al divieto di cui al comma precedente, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere effettuata qualora sia autorizzata dall'autorità competente.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, chiunque violi il divieto di cui sopra è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile, secondo quanto previsto dall'art.4 del presente Regolamento.

E' tassativamente vietato il conferimento di questi rifiuti nei contenitori o nei punti di accumulo destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilabili.

ART.7

ORDINANZE CONTIGIBILI ED URGENTI

Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso

temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e l'ambiente.

Le ordinanze di cui al comma precedente devono indicare le specifiche norme cui si intende derogare e sono adottate visto lo specifico parere espresso dagli organi tecnico-sanitari competenti per territorio.

Titolo II

Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani domestici e assimilati

ART. 8 DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI

Il presente titolo riguarda le attività di gestione (intese come Raccolta, Trasporto e Recupero/Smaltimento ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento) delle seguenti di rifiuti urbani e speciali:

- Rifiuti Urbani Domestici, come definiti al precedente art. 3;
- Rifiuti Urbani Assimilati, come definiti al precedente art. 3;
- Rifiuti Speciali Assimilabili agli Urbani ai sensi del successivo art. 9;
- Rifiuti primari da Imballaggio come definiti al precedente art. 2.

L'intera gestione dei Rifiuti di cui al presente Titolo viene effettuata da questo Comune con differenziazione spinta dei flussi merceologici che li compongono fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori.

ART. 9 ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

L'assimilazione dei Rifiuti Speciali agli Urbani viene regolata da apposito provvedimento in conformità ai criteri fissati dalla normativa vigente.

Ai fini di ottimizzare la quantità di rifiuti, le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche ai Rifiuti Assimilati agli Urbani provenienti da attività di tipo economico-produttivo

ART. 10 MODALITA' E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuato entro l'intero perimetro comunale, comprese le utenze sparse nelle zone agricole.

Il servizio di raccolta dei rifiuti avviene con differenziazione spinta dei flussi merceologici fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori.

Gli utenti sono tenuti ad ammassare in modo distinto le diverse frazioni dei rifiuti domestici e assimilati, compresi i rifiuti da imballaggi primari, e a conferirli, sempre in maniera distinta, secondo le modalità indicate negli articoli successivi.

Le modalità e le frequenze di raccolta vengono determinate tenendo conto dei vari aspetti tecnico-economici, allo scopo di garantire una corretta tutela igienico-sanitaria e contenere i costi del servizio a carico della collettività.

Pertanto l'Amministrazione Comunale può servirsi di metodiche gestionali diverse da quelle indicate nel presente Regolamento, qualora analisi più corrette lo suggerissero. Tali provvedimenti saranno oggetto di specifici provvedimenti da parte della Giunta comunale e/o del Sindaco.

ART. 11

SERVIZIO DI RACCOLTA "PORTA A PORTA"

Il servizio di raccolta delle frazioni dei rifiuti urbani domestici verrà attuato con la separazione dei flussi mediante il sistema di raccolta "porta a porta", secondo quanto precisato nei successivi articoli.

Il servizio verrà eseguito con idonea manodopera e adeguate attrezzature in tutto il territorio del Comune.

Il servizio di raccolta porta a porta avverrà al piano terra di ogni stabile, nella parte esterna della recinzione, lungo il marciapiede o la strada, oppure, qualora fosse logisticamente possibile e vantaggioso, all'interno di parchi o all'interno di spazi condominiali, previo accordo con l'Amministrazione Comunale.

Gli operatori del Comune passeranno porta a porta provvedendo allo svuotamento dei contenitori. Questi verranno collocati, nel giorno e nell'ora prefissati, davanti all'ingresso dell'abitazione o negli spazi appositamente indicati dagli Uffici comunali.

Le attrezzature per la raccolta differenziata sono cedute in comodato d'uso gratuito alle singole utenze.

Tutti i contenitori per la differenziata utilizzati sul territorio comunale potranno essere contrassegnati da un codice grazie al quale sia possibile risalire al produttore del materiale esposto.

I contenitori sono ritirabili presso il Comune, che redige appositi elenchi per la distribuzione.

Il servizio verrà eseguito nelle prime ore del mattino secondo le disposizioni, nei giorni e negli orari che verranno stabiliti zona per zona dall'Amministrazione Comunale, con delibera di Giunta ordinanza sindacale. In particolare, il passaggio nelle zone centrali dovrà avvenire entro l'orario specificato.

In caso di festività infrasettimanali, la raccolta avverrà regolarmente come da calendario.

Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta, gli addetti al servizio di raccolta sono obbligati a pulire la zona interessata.

All'interno dei contenitori il conferimento degli appositi sacchi sarà regolato dalle seguenti norme:

- Il conferimento deve avvenire in modo separato per ogni tipo di rifiuto utilizzando idonei contenitori o sacchetti trasparenti, secondo il colore e fattura decisi dall'Amministrazione Comunale, nei giorni e negli orari stabiliti per ciascuna frazione merceologica;
- I sacchi devono essere sempre ben chiusi in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse; e devono essere depositati in contenitori di cui sia possibile risalire al proprietario.
- La responsabilità dell'integrità dei sacchi e dei contenitori è a carico del proprietario, anche se questi sono esposti in luogo pubblico.
- I sacchi e i contenitori devono essere conferiti nei giorni e negli orari prefissati, in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi;

- Il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più di facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché di minimizzare il disturbo ai cittadini;
- Allo scopo di salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti debbono proteggere opportunamente oggetti taglienti e/o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti.

L'utente deve garantire la corretta pulizia, nonché la costante rispondenza alle norme igienico-sanitarie, dei contenitori usati per la differenziata.

Nel caso in cui i contenitori venissero posizionati in modo da deturpare il paesaggio o arrecare disagi a cittadini od operatori ecologici, l'utente dovrà trovare collocazione più idonea, e dovrà comunque posizionare i contenitori stessi poco prima che venga effettuata la raccolta, spostandoli in un luogo più idoneo non appena saranno svuotati dagli addetti al servizio di nettezza urbana.

Tutti i tipi di contenitore utilizzati per la raccolta differenziata devono essere tenuti all'interno dell'area condominiale o della eventuale abitazione ed esposti in base alle indicazioni del presente articolo.

Nel caso di vicoli stretti, o comunque qualora l'Amministrazione lo ritenesse necessario ai fini della razionalizzazione del servizio, i sacchi dovranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale o nei luoghi indicati dagli uffici comunali competenti.

Per gli utenti che abbiano una forte produzione di rifiuti urbani assimilati, la consegna dei rifiuti stessi, se ritenuto opportuno dall'Amministrazione Comunale, potrà avvenire, sempre in maniera distinta per flussi merceologici, in opportuni contenitori che potranno essere messi a disposizione dall'Amministrazione comunale e in custodia del titolare o legale rappresentante della ditta stessa, che li utilizzerà in conformità al presente Regolamento.

La pulizia e la disinfezione dei contenitori sono a cura degli utilizzatori e possono essere imposte dal responsabile dell'Ufficio competente nel caso in cui quest'ultimo lo ritenesse opportuno.

I contenitori per le raccolte di cui al presente articolo non dovranno costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità né risultare sgradevoli alla vista né essere tali da costituire intralcio o rendere disagevole le operazioni di asporto dei rifiuti. Il Sindaco potrà intervenire con appositi e motivati atti allo scopo di evitare l'uso di alcuni contenitori e/o mezzi.

La consegna, all'interno degli appositi contenitori, deve avvenire in conformità al calendario di raccolta stabilito dal Sindaco con apposita ordinanza.

ART. 12

DESTINAZIONE DEI RIFIUTI RACCOLTI

Tutte le frazioni raccolte dovranno essere conferite distintamente ognuna ad idoneo impianto di recupero o, per le sole frazioni residuali, di smaltimento. In ogni caso le operazioni di recupero sono da preferirsi a quelle di smaltimento.

Non è ammesso il conferimento in impianti di smaltimento dei materiali riciclabili per i quali sia istituito apposito servizio di raccolta.

ART. 13

GESTIONE DELLA FRAZIONE VERDE

La raccolta della frazione verde degli RSU viene effettuata con il sistema porta a porta in tutto il territorio Comunale.

Il servizio dovrà essere richiesto telefonicamente alla ditta gestore del servizio, di volta in volta secondo, il calendario del ritiro.

Dal servizio potranno essere escluse eventuali zone, per l'adesione al compostaggio domestico di tutte le utenze ivi residenti o delle singole utenze aderenti alla suddetta pratica.

I rifiuti verranno conferiti all'interno di sacchi a rendere, di bidoni in plastica, di cassonetti, oppure come ramaglie legate in fasci. Per i grandi produttori il conferimento avverrà all'interno di cassoni scarrabili o benne.

Non dovranno essere raccolti i rifiuti inquinati da materiale estraneo.

I rifiuti della frazione verde non potranno essere consegnati utilizzando sacchi di plastica a perdere o contenere altre impurità non compostabili.

Nel servizio è compresa anche la raccolta del verde cimiteriale.

ART. 14

GESTIONE DELLA FRAZIONE UMIDA

La raccolta delle frazione umida degli RSU (come definita dall'art. 3 del presente Regolamento), viene effettuata con il sistema porta a porta in tutto il territorio Comunale, con frequenza di tre volte alla settimana per le utenze domestiche e cinque volte alla settimana per le attività produttive tipo *food*, quali ad esempio pubblici esercizi, mense, ecc.

Dal servizio potranno essere escluse eventuali zone, per l'adesione al compostaggio domestico di tutte le utenze ivi residenti o delle singole utenze aderenti alla suddetta pratica con convenzione.

I rifiuti umidi dovranno essere ben chiusi in appositi sacchetti in materiale biodegradabile di dimensioni e caratteristiche approvate dal Comune e conferiti all'interno di idonei contenitori, eventualmente muniti di regolare codice di riconoscimento

Per le utenze quali pubblici esercizi, mense, ecc., aventi forti produzioni di questa frazione dei Rifiuti Urbani Assimilati, verranno utilizzati appositi contenitori.

Al lavaggio dei contenitori si dovrà provvedere ai sensi del successivo art. 38.

Sarà compito degli addetti al servizio provvedere alla pulizia dell'area circostante al punto di conferimento ed alla raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi sul suolo pubblico.

Non dovranno essere raccolti i rifiuti depositati in sacchetti non conformi, inseriti in contenitori non idonei, separati in maniera difforme dalle presenti prescrizioni.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi centri per il compostaggio per il riutilizzo del prodotto ottenuto dagli stessi in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali.

ART. 15

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Il Comune consente e favorisce, anche attraverso la riduzione della tassa e l'attivazione di opportuna attività di controllo, il corretto compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani domestici (FORSU, come definita dall'art. 3 del presente Regolamento) e della frazione verde.

Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione sulla Frazione Organica dei Rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare, ed utilizzare i prodotti di risulta nell'orto e/o giardino in proprietà o in disponibilità, in fioriere, ecc. Potrà essere consentita l'effettuazione del compostaggio domestico congiunto per due o più famiglie (compostaggio di comunità).

Il compostaggio domestico può avvenire con l'utilizzo di diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter, letamaio, ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde), alle distanze tra le abitazioni e alla necessità di non arrecare disturbi ai vicini.

Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie della frazione organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per cittadini od operatori.

La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere ad almeno 2 metri dal confine della proprietà.

Durante la gestione della struttura del compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:

- Scegliere un luogo adatto, all'ombra (a nord) di un albero a foglia caduca, con disponibilità d'acqua;
- Provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
- Dare forma e dimensione appropriata alla struttura di compostaggio (cumulo, ecc.), in funzione dell'andamento stagionale;
- Assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
- Garantire il giusto contenuto di umidità, innaffiando il materiale quando necessario;
- Seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

Agli operatori ecologici verranno comunicati i dati relativi degli utenti aderenti al compostaggio domestico, per i quali dovrà essere disattivato il servizio di raccolta.

E' possibile che, in conseguenza delle adesioni dei cittadini a tale attività, si proceda all'esclusione, di questo servizio, di intere vie o zone del Comune.

Gli utenti che siano interessati ad attivare un sistema di compostaggio presso la propria abitazione, terreno in disponibilità, o presso l'area in comproprietà condominiale dovranno compilare una domanda da presentare presso l'ufficio tributi del Comune.

Il Comune si riserva di effettuare verifiche sulla pratica del compostaggio domestico, da parte di personale esperto incaricato dal Comune e munito di specifico documento di riconoscimento, nei luoghi in cui il cittadino ha dichiarato di praticare l'autocompostaggio. Delle suddette verifiche sarà redatto apposito verbale in formato elettronico. Dopo i primi 2 anni le verifiche sull'effettiva pratica dell'autocompostaggio verranno effettuate a campione nella misura minima del 5% delle ubicazioni dell'attività di autocompostaggio attive nell'anno solare, secondo quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 384 del 31/07/2012.

Il Comune verifica altresì l'assenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati dell'utente.

ART. 16

RIDUZIONI TARIFFARIE

Il Comune assicura la copertura integrale dei costi del servizio attraverso la tariffa, secondo criteri razionali, assicurando agevolazioni particolari categorie di cittadini ed utenti. La disciplina delle riduzioni tariffarie è affidata ad apposito Regolamento.

Il regolamento comunale riconosce l'applicazione di una riduzione del 25% della tariffa alle utenze che praticano il compostaggio domestico. Per il riconoscimento della riduzione è prevista la sottoscrizione di una convenzione tra il Cittadino e il Comune, ai sensi della Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 384 del 31/07/2012.

Il riconoscimento della riduzione decorrerà dalla data di sottoscrizione della Convenzione.

La riduzione ha durata fino alla cessazione, per qualsiasi motivo, dell'attività di autocompostaggio, oppure in seguito a revoca.

ART. 17
REVOCA DELLA RIDUZIONE TARSU

La revoca della riduzione della Tarsu è immediata in caso di accertamento della mancata pratica del compostaggio durante le visite di verifica, e in caso di rifiuto delle verifiche di controllo che verranno effettuate da parte del personale incaricato dal Comune e/o da parte dell' Osservatorio Regionale dei Rifiuti.

La revoca della riduzione della Tarsu comporta per i cittadini assegnatari della compostiera anche la restituzione della stessa al Comune, secondo le modalità concordate con gli Uffici competenti.

ART. 18
GESTIONE DELLE FRAZIONI RECUPERABILI SECHE

La raccolta della frazione secca degli RSU viene effettuata con il sistema porta a porta.

La raccolta dovrà essere svolta una volta alla settimana per la carta/cartone, una volta per il multimateriale leggero ed una volta ogni due settimane per il vetro.

La carta, costituita da giornali, riviste e piccoli imballaggi in cartone, dovrà essere conferita all'esterno delle abitazioni, od in altro luogo indicato dal Comune, legata in pacchi o contenuta in scatole di cartone, e comunque confezionata in modo da limitare la dispersione ad opera del vento o di altra causa.

Gli operatori del Comune provvederanno a raccogliere, comunque, anche i rifiuti cartacei che per qualsiasi ragione dovessero spargersi sulle aree attorno al punto di conferimento.

Il rifiuto dovrà essere contenuto sfuso all'interno degli appositi bidoni, o, nel caso in cui questo fosse insufficiente, all'interno di altri contenitori, in cui sia specificata la tipologia del rifiuto contenuta, svuotabili manualmente con facilità da un operatore.

Gli operatori del Comune provvederanno, comunque, anche i medesimi rifiuti che per qualsiasi ragione dovessero spargersi sulle aree attorno al punto di conferimento.

Eventuali problemi relativi ad una diffusa mancanza di rispetto, da parte dei cittadini, delle istruzioni loro fornite, dovrà essere immediatamente segnalata agli Uffici competenti del Comune, per gli opportuni provvedimenti del caso.

Per le attività produttive il conferimento potrà avvenire anche con bidoni, cassonetti, benne o scarrabili.

Il lavaggio dei contenitori dovrà essere effettuato ai sensi del successivo art. 39.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il recupero.

ART. 19
GESTIONE DELLA FRAZIONE SECCA NON RECUPERABILE

La raccolta della frazione secca non riciclabile dei rifiuti urbani e assimilati (come definita dall'art. 3 del presente Regolamento) verrà eseguita su tutto il territorio comunale una volta alla settimana con il sistema porta a porta.

I rifiuti secchi non recuperabili saranno conferiti in appositi sacchetti ben chiusi, con l'ausilio dell'apposito raccoglitore.

Per le utenze di tipo economico-produttivo aventi forti produzioni di tale frazione verranno utilizzati appositi contenitori, i quali verranno svuotati con la medesima frequenza della raccolta per le utenze domestiche. I cassonetti per la raccolta dei rifiuti assimilati secchi non riciclabili

dovranno essere facilmente riconoscibili e distinguibili da quelli destinati ad altre raccolte. Inoltre, qualora fossero eccezionalmente posizionati su aree pubbliche, dovranno essere muniti di apposito congegno di chiusura a chiave, con onere a carico dell'utenza. Copia delle chiavi dovrà essere consegnata agli operatori del comune. L'ubicazione potrà essere revocata su decisione dell'Amministrazione, nel caso in cui dalla stessa derivassero disservizi o problemi al decoro e all'igiene.

La pulizia di detti contenitori andrà effettuata con le modalità di cui all'art. 39.

I rifiuti così raccolti vengono trasportati ad idoneo centro per la attività di smaltimento.

ART. 20

REGISTRO DEI RIFIUTI SPECIALI

È istituito il registro comunale dei rifiuti speciali che, su base cartacea ed informatica, riporta l'elenco dei produttori di detti rifiuti e idati di produzione, al fine di permetterne un controllo diretto ed analitico.

Chiunque produca rifiuti speciali è tenuto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, ad inviare al comune una richiesta con la quale si dichiara il tipo di attività svolta, la tipologia e la quantità di rifiuti speciali prodotti e si indichi la ditta di smaltimento di riferimento.

I produttori di oli esausti chiari di provenienza industriale, e di oli esausti scuri (usati in modo particolare per autotrazione) devono munirsi di regolare contratto con ditte di smaltimento specializzate, di cui copia deve essere inviata all'Ufficio Tecnico del Comune per permettere l'aggiornamento del registro dei produttori di rifiuti speciali.

Gli oli esausti di origine vegetale ed animale (olio vegetale per frittura), di produzione domestica e non, vanno raccolti negli appositi contenitori e conferiti in base ai piani di raccolta predisposti dal Comune, anche ai sensi del regolamento comunale sull'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

Ne è vietata lo sversamento nel sistema fognario.

ART. 21

GESTIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E BENI DUREVOLI

La raccolta delle frazioni ingombranti dei rifiuti urbani domestici e beni durevoli (come definita dall'art. 3 del presente Regolamento) verrà effettuato su tutto il territorio comunale con il sistema porta a porta, su chiamata telefonica dell'utente al numero comunicato dagli uffici competenti.

La raccolta sarà effettuata a richiesta.

La mattina del giorno previsto per la raccolta, il materiale dovrà essere posto dai cittadini all'esterno dell'abitazione e/o azienda, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione.

Il conferimento può essere effettuato anche direttamente dal produttore e/o da un rivenditore autorizzato.

Il servizio effettuato dovrà essere documentato con modalità da concordare con il Comune e svolto secondo le modalità di conferimento stabilite dall'impianto di trattamento. Indicativamente verrà richiesto l'elenco delle utenze servite ed una descrizione dei materiali raccolti.

ART. 22

VERDE PUBBLICO

Il Comune può richiedere il servizio di raccolta di sfalci d'erba, ramaglie e scarti verdi provenienti dalle aree pubbliche, mediante benne, cassoni scarrabili o simili.

Il trasporto fino all'impianto di stoccaggio e/o trattamento verrà eseguito dagli operatori a seguito di chiamata da parte dell'Ufficio competente del Comune, entro il secondo giorno da quello di richiesta.

ART. 23

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI (RUP)

Al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute e/o l'ambiente è fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi di cui all'art. 3 del presente Regolamento nei contenitori e/o sacchetti destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilati.

A tal fine il Comune attua la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi (pile, batterie e farmaci scaduti, contenitori "t" e "f") utilizzando i contenitori distribuiti sul territorio del Comune.

Gli svuotamenti saranno effettuati con frequenza periodica e comunque saranno tali da mantenere sempre efficienti e fruibili i punti di raccolta.

Tanto la frequenza quanto la dislocazione dei contenitori potrà essere rivista dall'Amministrazione Comunale secondo le necessità.

I contenitori dovranno essere ben riconoscibili e riportare la scritta indicante la tipologia dei rifiuti raccolti seguita dalle eventuali immagini e descrizioni che facilitino l'individuazione, da parte dell'utenza, della tipologia dei rifiuti da introdurre nei contenitori.

I rifiuti così raccolti verranno trasportati ad idoneo centro di stoccaggio, con tutte le accortezze necessarie vista la pericolosità dei materiali raccolti.

ART. 24

GESTIONE DEI RIFIUTI AGRICOLI

I rifiuti derivanti da attività agricole, quali involucri dei fertilizzanti e diserbanti, batterie, residui di medicinali usati nella stalla, filtri e oli usati, possono essere conferiti secondo l'accordo sottoscritto tra le associazioni di categoria e la Provincia di Benevento e consorzi di competenza.

ART. 25

ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE

L'Amministrazione Comunale, su propria iniziativa o su indicazione dell'autorità competente, può in qualsiasi momento attivare altre raccolte differenziate, oltre a quanto già previsto dal presente Regolamento, al fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smaltimento.

All'atto dell'istituzione l'Amministrazione Comunale stabilirà le modalità operative e di gestione del nuovo servizio.

ART. 26

FESTE POPOLARI E MERCATI

In caso di feste e manifestazioni di qualunque tipo, organizzate da Enti pubblici e privati, associazioni, partiti, centri culturali etc., è autorizzato il solo uso di materiale riutilizzabile (terracotta, plastica dura riciclata che potrà essere venduta o consegnata previa caparra), riciclabile o compostabile, sia per i prodotti alimentari da consumazione itinerante, sia per le bevande.

È rigorosamente vietato l'uso di materiale plastico usa e getta. Al fine di evitare disagi agli eventuali avventori della manifestazione è opportuno indicare tale norma anche nei manifesti di pubblicizzazione dell'evento.

La pulizia e disinfezione dei contenitori eventualmente utilizzati dovrà essere effettuata al termine della manifestazione.

I rifiuti compostabili dovranno essere posizionati negli appositi contenitori messi a disposizione dal servizio.

I bar potranno usare solo materiale riutilizzabile previa sterilizzazione dello stesso prima del riutilizzo.

Le rivendite di alimenti da asporto potranno utilizzare solo contenitori in materiale riciclabile o biodegradabile. È fatto divieto, per qualunque motivo, dell'uso di contenitori in polistirolo espanso o plastica.

Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, gare, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche, anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, allo scopo di organizzare in modo corretto il servizio di asporto dei rifiuti prodotti durante la manifestazione.

Il richiedente deve esplicitamente dichiarare di essere a conoscenza del presente Regolamento ed impegnarsi formalmente al rispetto delle norme relative alla gestione dei rifiuti prodotti e dei materiali utilizzabili.

Il Comune può richiedere la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.

La pulizia e disinfezione dei contenitori dovrà essere effettuata al termine della manifestazione.

I rifiuti compostabili dovranno essere posizionati negli appositi contenitori messi a disposizione dal servizio.

La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai mercati. In questo caso la pulizia e disinfezione dovrà avvenire nei termini che saranno concordati con l'Ufficio competente.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, circhi e giostre debbono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti ed i rifiuti differenziati prodotti debbono essere conferiti negli appositi contenitori predisposti dal servizio di raccolta.

ART. 27

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Le associazioni di volontariato che operano senza fini di lucro, dotate delle necessarie autorizzazioni, possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani domestici e/o assimilabili, nonché partecipare ad iniziative organizzate dall'Amministrazione Comunale, o altri soggetti, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale, nonché dalla programmazione delle attività da realizzarsi a livello di ambito territoriale.

Le attività delle associazioni di volontariato e la collaborazione con il Comune che abbiano carattere continuativo o ricorrente dovranno essere regolate da apposita convenzione approvata dall'Amministrazione Comunale.

ART. 28

CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE

L'Amministrazione Comunale cura opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini, anche attraverso il Protocollo d'intesa per l'attuazione di un

programma di informazione, formazione ed educazione all'ambiente, allo sviluppo sostenibile, alla cultura alimentare e del gusto e alla zooantropologia, già approvato e sottoscritto.

Almeno una volta l'anno viene data ampia pubblicità, nelle forme ritenute più adeguate, dei risultati qualitativi, in particolare per la raccolta differenziata, raggiunti nell'anno precedente, per rendere partecipi i cittadini.

Inoltre potranno essere date informazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione dei materiali, sulle motivazioni e sulle esigenze operative di collaborazione da parte dei cittadini.

Titolo III

Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani esterni e cimiteriali

ART. 29 **DEFINIZIONE E DISPOZIONI**

Il presente titolo riguarda le attività di gestione delle seguenti tipologie di rifiuti urbani:

- 1) rifiuti urbani esterni, come definiti dal precedente art. 3;
- 2) rifiuti urbani cimiteriali, come definiti al precedente art. 3.

ART. 30 **SPAZZAMENTO E IGIENIZZAZIONE STRADE, PIAZZE, GIARDINI, PARCHI E MARCIAPIEDI**

Il servizio di spazzamento verrà eseguito dal Comune secondo le modalità, le cadenze e sulle aree, vie e piazze comunali che vengono indicate all'interno del capitolato d'appalto e degli altri allegati tecnici di riferimento.

Per le aree in concessione o in uso temporaneo la pulizia è a carico del concessionario.

All'interno delle zone indicate nel comma precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili:

- a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
- b) le piazze;
- c) i marciapiedi;
- d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;
- e) i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
- f) le aiuole, i giardini e le aree verdi;
- g) su richiesta da parte degli Uffici competenti del Comune potrà essere effettuata la pulizia delle aree in cui sono posizionati i contenitori per la raccolta dei rifiuti.

La pulizia delle superfici di cui ai commi precedenti dovrà essere effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati con interventi programmati.

Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.

I mezzi meccanici, se utilizzati, devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico negli spazi urbani e comunque minimizzare i disagi per i cittadini.

Le operazioni di spazzamento nelle varie zone devono essere svolte nelle fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare.

Il capitolato di appalto prevede uno speciale riferimento allo spazzamento di luoghi specifici del territorio comunale, quali (a titolo meramente esemplificativo) strade principali, zona terme, lago, torrente Grassano. Per tali aree, onde garantire un adeguato livello di pulizia, decoro e accoglienza, il Comune garantisce lo spazzamento anche nelle giornate festive.

Le aree e le strade pubbliche, i marciapiedi, i giardini, i parchi etc, sono periodicamente oggetto di lavaggio e igienizzazione, secondo quanto regolato dal capitolato di appalto del servizio.

ART. 31

PULIZIA CESTINI STRADALI PORTARIFIUTI

Il servizio comprende:

- a) lo svuotamento dei cestini portarifiuti installati presso le aree pubbliche o di uso pubblico, la sostituzione dei sacchi per la raccolta in essi contenuti e la loro periodica pulizia e disinfezione;
- b) il trasporto ed il conferimento del materiale raccolto.

I cestini stradali saranno svuotati giornalmente dagli operatori addetti al servizio di spazzamento stradale.

E' vietato conferire nei cestini stradali, o in prossimità di essi, i rifiuti urbani interni e quelli ingombranti.

ART. 32

PULIZIA DEGLI ARGINI DI FIUMI E DEI CORSI D'ACQUA

Il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell'alveo, delle acque dei fiumi, dei corsi d'acqua pubblici e del lago, effettuato entro il territorio Comunale, ha luogo ad opera degli Enti competenti.

ART. 33

RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI

Riguarda in particolare la raccolta dei rifiuti abbandonati all'interno del territorio comunale nelle aree o luoghi pubblici, e la relativa pulizia.

Tale servizio sarà eseguito con idonea manodopera e adeguata attrezzatura su tutto il territorio comunale. Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti ed il loro trasporto fino all'impianto di trattamento o di smaltimento finale.

Il servizio sarà eseguito su specifica richiesta dell'Amministrazione con le modalità previste nel capitolato speciale d'appalto.

ART. 34

POZZETTI STRADALI – GRIGLIATI

Al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche, i pozzetti d'ispezione grigliati stradali e le caditoie di raccolta devono essere mantenuti puliti.

Entro il 30 settembre di ogni anno, il Comune provvede alla pulizia delle caditoie e dei pozzetti, attivando le necessarie procedure.

E' vietato introdurre rifiuti negli stessi.

ART. 35
ALTRI SERVIZI DI PULIZIA

Il Comune effettua la pulizia periodica di monumenti e beni pubblici e il diserbamento periodico dei cigli delle strade, mediante estirpazione o comunque utilizzando tecniche e prodotti ecosostenibili.

Tali servizi sono regolati mediante il capitolato di appalto e possono essere integrati, per eventuali esigenze, mediante personale del Comune o esterno.

ART. 36
SGOMBERO NEVE

In caso di nevicate il Comune provvede a mantenere e/o a ripristinare il traffico veicolare e pedonale nelle strade e luoghi pubblici di propria competenza mediante:

- a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi di maggior transito, quali distretti sanitari, studi medici, scuole, uffici e servizi pubblici prospicienti gli uffici e i luoghi di pubblico interesse;
- b) lo spargimento di breccia o altre sostanze idonee ove, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdruciolevole per presenza di ghiaccio.

Nel caso di aree pubbliche e/o private ad uso pubblico, impegnate da banchi di vendita all'aperto, sono tenuti allo sgombero della neve i titolari della concessione.

ART. 37
OBBLIGHI DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATA

Agli abitanti e utilizzatori degli edifici è fatto obbligo di sgomberare la neve dai marciapiedi prospicienti il fabbricato nonché abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via, costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.

ART. 38
LAVAGGIO DEI CONTENITORI

La pulizia dei contenitori per la raccolta porta a porta è a cura degli utilizzatori, che devono adottare modalità operative e detergenti idonei a garantire l'igiene e la sicurezza dei cittadini e degli operatori stessi.

Assieme ai contenitori dovranno essere puliti e disinfestati anche i luoghi sui quali i contenitori stessi sono stati posizionati.

ART. 39
**PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE
E DEI TERRENI NON EDIFICATI**

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

I terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque da chi ne abbia la disponibilità.

Il diserbo e la pulizia di tali fondi sono rigorosamente obbligatori per tutti i proprietari o detentori a partire dal 1° giugno di ogni anno, al fine di collaborare alla prevenzione degli incendi, al decoro e alla sicurezza del paese.

A tale scopo, i soggetti interessati devono provvedere anche alle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Gli obblighi in parola comprendono pure le operazioni di sfalcio e dell'asporto di rifiuti eventualmente lasciati da terzi e sono finalizzati alla riduzione dei siti favorevoli all'insediamento e alla proliferazione di animali dannosi quali topi, zanzare, ecc.

ART. 40

AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti o simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato l'eventuale spazzamento della rispettiva via o piazza da parte servizio pubblico

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i RSU non riciclabili di cui all'art. 20 del presente Regolamento.

All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

ART. 41

CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI E MATERIALI

Chi effettua operazioni di carico, scarico, trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

Tale obbligo è valido anche qualora le aree pubbliche o di uso pubblico vengano sporcate dal mezzo stesso (ad esempio nel caso di una trattoria agricola che perda delle zolle di terra sulla pubblica via dopo aver effettuato lavorazioni su appezzamenti di terreno).

ART. 42

DISPOSIZIONI DIVERSE

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Chi imbratta con l'affissione di manifesti, scritte od altro i contenitori usati per la raccolta delle varie frazioni dei rifiuti è responsabile di danneggiamento del patrimonio comunale ed è soggetto a sanzioni amministrative e penali a norma di legge e dei Regolamenti Comunali.

Art. 43

AREE DI SOSTA TEMPORANEA

Le eventuali aree predisposte per sosta temporanea saranno dotate degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Tali aree dovranno essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal vigente Regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale per regolare questo servizio di smaltimento.

Art. 44
GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI

Ai sensi del precedente art.3 per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:

- a) ordinaria attività cimiteriale;
- b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie.

I rifiuti di cui alla lett. a) sono considerati urbani a tutti gli effetti, e devono essere stoccati in cassonetti suddivisi in base alla tipologia di frazione da differenziare e sistemati in aree all'interno del cimitero.

Le tipologie sono le seguenti:

- 1) Fiori o piante verdi e secche
- 2) Carta e cartoni
- 3) Ceri
- 4) Alluminio
- 5) Indifferenziata
- 6) Plastica
- 7) Vetro.

Le corone che non sono più in uso vanno ripulite e stoccate in un locale attiguo in attesa di deciderne la destinazione (rivendita a fiorai per riutilizzo o smontaggio e riciclaggio).

I rifiuti cimiteriali di cui alle lettere b) e c) sono gestiti con le necessarie precauzioni viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie dei materiali stessi e sono smaltiti secondo quanto previsto dall'art. 12 del D.M. 26.06.2000 n. 219.

Titolo IV

Validità del Regolamento, controlli e sanzioni

ART. 45
OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI
E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme di cui al decreto legislativo n. 152/2006, e ss.mm.ii., le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore statale e regionale nonché quanto previsto dagli altri Regolamenti Comunali.

ART. 46
COMPETENZA E GIURISDIZIONE

Il sistema sanzionatorio è regolato dalle disposizioni previste dal d.lgs. n. 152/2006 modificato dal d.lgs. n.205/2010. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento provvede il Comune nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle seguenti sanzioni conseguenti:

- all'abbandono o al deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo;
- all'immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee;

- al conferimento di imballaggi terziari al servizio pubblico di raccolta rifiuti urbani;
- al mancato conferimento dei beni durevoli che abbiano esaurito la loro utilità a soggetti autorizzati per i quali è competente il Comune.

Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi delle ASL, ai sensi della legislazione regionale in materia.

ART.47 CONTROLLI E VIGILANZA

La vigilanza urbana assicura il servizio di sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti, da parte degli utenti, con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di conferimento separato degli stessi applicando le sanzioni amministrative previste, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

In caso di accertata inadempienza, il Sindaco, con propria ordinanza motivata da ragioni sanitarie, igieniche e ambientali, previa diffida ai soggetti responsabili a provvedere direttamente, dispone lo sgombero dei rifiuti ed il loro smaltimento a totale carico dei soggetti di cui sopra, fatta salva e impregiudicata ogni altra sanzione contemplata nelle norme vigenti.

Nel caso in cui non sia individuabile il soggetto responsabile dell'abbandono di rifiuti il Comune provvede a propria cura e spese allo sgombero ed al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.

Il Comune promuove collaborazioni con associazioni ed enti che si occupano di vigilanza ambientale, a supporto delle attività istituzionali della Polizia municipale.

ART. 48 ACCERTAMENTI

Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente Regolamento e che comunque costituiscono aggressioni e degrado dell'ambiente provvedono il Corpo della Polizia Municipale, gli operatori del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL competente e altri organismi o autorità, secondo le loro competenze.

ART.49 DIVIETI

1. E' vietato esporre qualunque frazione di differenziata o indifferenziata in contenitori di cui non sia possibile risalire al proprietario;
2. E' vietato l'utilizzo per la raccolta del rifiuto umido di sacchetti che non siano in materiale compostabile;
3. E' vietato il conferimento al servizio di raccolta della frazione umida del rifiuto urbano agli utenti che usufruiscono della riduzione della tariffa;
4. E' vietato esporre fuori dalla propria abitazione sacchetti contenenti rifiuti al di fuori dei giorni e degli orari precisati nel servizio di raccolta;
5. E' vietato l'uso improprio dei vari tipi di sacchetti e bidoncini forniti in comodato d'uso dall'Amministrazione Comunale per la raccolta dei rifiuti;
6. E' vietato intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;

7. E' vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore;
8. E' vietato accatastare rifiuti nelle vicinanze dei contenitori per rifiuti speciali od introdurre nei medesimi rifiuti di natura diversa da quella indicata;
9. E' vietato l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spargimento di olio e simili;
10. E' vietata ogni forma di cernita e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio Comunale;
11. E' vietato conferire al servizio pubblico Comunale rifiuti non differenziati o comunque in difformità alle modalità stabilite nel servizio di raccolta
12. E' vietata la triturazione e lo scarico del rifiuto umido nei lavelli.
13. E' severamente vietata la raccolta di qualunque frazione di differenziata o indifferenziata a condizione non si abbia un regolare contratto con il Comune o una specifica autorizzazione da essi.

Art.50 SANZIONI

Per le violazioni alle norme del presente Regolamento, nonché per le infrazioni alla norme regolamentari del d.lgs. n. 152/2006 modificato con d.lgs. n.205/2010, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente .

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative del presente Regolamento si osservano le norme stabilite dal Capo I, sez. 1° e 2°, della legge n. 689/81.

L'accertamento delle violazioni sarà effettuato dalla vigilanza urbana nonché dai funzionari competenti al controllo del servizio.

Tutte le violazioni, nei casi in cui siano accertate all'interno di un'area condominiale, in mancanza del responsabile, saranno a carico del condominio

Descrizione	Sanzione Minima	Sanzione Massima
Conferimento di rifiuti diversi da quelli per cui i sacchetti e/o contenitori sono appositamente costituiti	€ 25,00	€ 500,00
Cernita di rifiuti nei contenitori di raccolta	€ 25,00	€ 500,00
Esporre sacchetti e/o contenitori rifiuti nel giorno e orario diverso da quello di raccolta	€ 25,00	€ 500,00
Danneggiare le attrezzature del servizio pubblico per il servizio di raccolta dei RSU	€ 25,00	€ 500,00
Intralcio l'attività degli addetti al servizio	€ 25,00	€ 500,00
Conferire materiali accesi e non completamente spenti	€ 25,00	€ 500,00
Imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico	€ 25,00	€ 500,00
Smaltire i rifiuti in forme diverse da quelle previste dalle disposizioni di legge (es. immissione in pubblica fognatura)	€ 25,00	€ 500,00

Deporre qualsiasi rifiuti al di fuori dei punti di raccolta e/o dei contenitori appositamente istituiti.	€ 25,00	€ 500,00
Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree pubbliche o private ad uso pubblico	€ 25,00	€ 500,00
Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree private e dei cantieri edili o simili, compreso lo sfalcio delle erbacce	€ 25,00	€ 500,00
Abbandono o deposito di rifiuti non pericolosi e non ingombranti in area pubblica o privata	€ 25,00	€ 500,00
Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti pericolosi o ingombranti sul suolo o nel suolo e immissione degli stessi nelle acque superficiali o sotterranee	€ 25,00	€ 500,00
Conferimento di imballaggi terziari al servizio pubblico di raccolta rifiuti urbani	€ 25,00	€ 500,00
L'abbandono di beni durevoli che abbiano esaurito la loro utilità a soggetti autorizzati	€ 25,00	€ 500,00
Accertamento della mancata pratica del compostaggio durante le visite di verifica, e in caso di rifiuto delle verifiche di controllo	€ 25,00	€ 500,00

ART. 51

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, dopo le approvazioni di legge e la ripubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, entra immediatamente in vigore.

Ogni disposizione locale contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata.